



Oggetto: Articolo 19 del decreto legislativo 152/2006 e articolo 48 della legge regionale 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di nuovo impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Località Corsalone, nel Comune di Chiusi della Verna (AR).
Proponente: MF Recycling S.r.l.- **Contributo**

Regione Toscana
direzione Tutela dell'Ambiente ed energia
settore Via

In merito all'istanza in oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, al fine di incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.

NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:

rifiuti: normativa nazionale: decreto legislativo 152/2006 parte IV; normativa regionale: legge regionale 25/1998; piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (delibera consiglio regionale 94/2014).

Qualità dell'aria: D.Lgs. n. 155/2010; L.R. 9/2010; D.G.R.T. Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente PRQA (Delibera CR 18 luglio 2018, n. 72); DGR n. 964/2015, DGR 1626/2020; DGR 1413/2020, DGR n.228/2023.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTICOLI 4 E 5 COMMA 1 LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE.

La procedura di verifica di assoggettabilità a Via riguarda il progetto di un nuovo impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso da ubicarsi in Località Corsalone, nel Comune di Chiusi della Verna, presentato dalla società MF Recycling S.r.l..

La verifica di assoggettabilità a Via è propedeutica alla successiva fase autorizzativa.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

L'area interessata non presenta criticità in termini di qualità dell'aria. Le emissioni in atmosfera derivanti dall'intervento non costituiscono un danno al perseguimento degli obiettivi del PRQA. Si raccomanda, in sede di rilascio delle autorizzazioni, l'adozione delle adeguate misure di mitigazione delle emissioni e si rimanda ad ARPAT la valutazioni di potenziali impatti.

COMPONENTE RIFIUTI

Il presente contributo riguarda gli aspetti di coerenza della proposta progettuale in rapporto alla pianificazione regionale in materia di rifiuti. Si fanno salve le valutazioni tecniche del progetto e quanto altro attiene al successivo rilascio dell'autorizzazione, per le quali si rimanda al settore

regionale competente.

Pianificazione

Dalla documentazione presentata emerge che l'attività prevista nel nuovo impianto sarà improntata al recupero di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da pneumatici fuori uso (codice Eer 160103).

Relativamente all'aspetto della pianificazione si fa presente quanto di seguito.

La gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani. Pertanto le operazioni di gestione dei rifiuti speciali, che verranno effettuate nell'impianto, si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel Prb.

Criteri di localizzazione

Per quanto riguarda le previsioni del piano regionale circa l'ubicazione di nuovi impianti di gestione rifiuti, si ricorda che il Prb contiene nell'allegato 4 i criteri localizzativi dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (urbani e speciali), suddivisi tra criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali.

Nell'ambito dello studio preliminare ambientale la società proponente si è limitata ad elencare alcuni criteri di localizzazione, senza però svolgere un'analisi di dettaglio.

Si richiede pertanto la presentazione, da parte della società MF Recycling S.r.l., della verifica puntuale dell'area impiantistica in rapporto ai criteri di localizzazione definiti al paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al Prb "*altri impianti in procedura ordinaria*", applicabile in relazione all'attività di recupero che la società proponente intende andare a svolgere.

Tale verifica dovrà essere accompagnata, per ogni criterio preso in esame, da idonea cartografia tecnica a supporto dell'analisi svolta.

In presenza di criteri penalizzanti dovrà essere altresì dimostrata la fattibilità dell'intervento, individuando, ove necessario, idonei interventi di mitigazione/compensazione degli impatti.

CONCLUSIONI:

Componente qualità dell'aria

Si ritiene che le emissioni in atmosfera derivanti dalla realizzazione del progetto non arrecano danno al perseguimento degli obiettivi del PRQA.

Componente rifiuti

Criteri di localizzazione

Richiesta integrazioni

Per quanto in dettaglio descritto nella parte istruttoria la società proponente dovrà provvedere alla presentazione della verifica dell'area impiantistica in rapporto ai criteri di localizzazione definiti al paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al Prb "*altri impianti in procedura ordinaria*", applicabile in relazione all'attività di recupero che si intende andare a svolgere.

Tale verifica dovrà essere accompagnata, per ogni criterio preso in esame, da idonea cartografia tecnica a supporto dell'analisi svolta.

In presenza di criteri penalizzanti dovrà essere altresì dimostrata la fattibilità dell'intervento, individuando, ove necessario, idonei interventi di mitigazione/compensazione degli impatti.

Cordiali saluti

la Dirigente
Renata Laura Caselli

Referenti:

componente rifiuti: Laura Pampaloni (0554387157 – laura.pampaloni@regione.toscana.it)

componente qualità dell'aria: Adriano Farnese (0552760805 – adriano.farnese@regione.toscana.it)